



REGIONE DEL VENETO



PROTOCOLLO D'INTESA
AI FINI DEL COORDINAMENTO DEI CONTROLLI
E DELLO SCAMBIO D'INFORMAZIONI
IN MATERIA DI SPESA SANITARIA E SOCIO-SANITARIA

REGIONE DEL VENETO, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata dal Dott. Luca Zaia, nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale, di seguito denominata Regione,

e

COMANDO REGIONALE VENETO DELLA GUARDIA DI FINANZA, di seguito denominato "Guardia di Finanza", legalmente rappresentato dal Comandante Regionale - Gen. D. Giovanni Mainolfi,

PREMESSO

- che la "Regione", nell'ambito delle sue competenze istituzionali, ha interesse a perseguire il rafforzamento degli interventi a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche;
- che la "Regione" ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con la "Guardia di Finanza" ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di spesa sanitaria, in data 25 marzo 2009;
- che il Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del D.Lgs. 19 marzo 2001 n. 68, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, è chiamato ad effettuare controlli amministrativo-contabili e fiscali diretti a prevenire ed a contrastare possibili utilizzi fraudolenti delle risorse pubbliche, collaborando, altresì, con gli Organi Istituzionali, Autorità indipendenti ed Enti di Pubblico interesse;
- che tra i compiti istituzionali del Corpo della Guardia di Finanza vi è il contrasto delle varie forme di illegalità che recano pregiudizio alle uscite del bilancio nazionale e locale;

VISTI

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avente ad oggetto "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" e successive modificazioni ed integrazioni, apportate dal Decreto Legislativo 17 dicembre 1993, n. 517, che individua le competenze e le funzioni delle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere e regola i rapporti in materia di erogazioni assistenziali per il conseguimento degli obiettivi stabiliti a mezzo di piani sanitari nazionali e/o regionali, con assegnazioni di risorse finanziarie da parte dello Stato e/o delle Regioni;

- la Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 55, che definisce gli strumenti e le modalità della programmazione, le modalità e le fonti di finanziamento delle Aziende Sanitarie, nonché il loro assetto contabile, gestionale e di controllo;
- la Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56, recante "*Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria» così come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517*", che individua e delinea l'impianto organizzativo del Sistema sanitario regionale;
- il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante le "*Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419*";
- il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
- la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22, che sancisce l'individuazione dei requisiti indispensabili all'autorizzazione all'esercizio di attività negli ambiti sanitario, socio sanitario e sociale ed all'accreditamento istituzionale per svolgere tali attività per conto del Servizio Sanitario Regionale;
- l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che pone in capo alle Regioni obblighi stringenti finalizzati a garantire l'equilibrio economico-finanziario, mantenendo nel contempo i livelli essenziali di assistenza;
- la Legge Regionale 5 agosto 2010, n. 21, recante "*Norme per la riorganizzazione del Servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto*";
- la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19, avente ad oggetto "*Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato «Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero». Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS*";
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48, avente ad oggetto "*Piano socio sanitario regionale 2019-2023*", che individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il quinquennio 2019-2023;
- la Legge 23 aprile 1959 n. 189, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in particolare l'articolo 36, comma 4, concernente le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza;
- il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza" ed in particolare quanto disposto dagli articoli 2 e

3, i quali prevedono, tra i compiti istituzionali della Guardia di Finanza, la tutela del Bilancio dello Stato e dell'Unione Europea e la collaborazione, a tali fini, con Organi ed Enti Nazionali;

- il Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all'art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento dei dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri);
- il Decreto Legislativo n. 51/2018 (attuativo della Direttiva (UE) 2016/680 relativa al trattamento dei dati personali per finalità di polizia), con particolare riguardo all'art. 47 (Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia);
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 15/2018 (Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia da organi, uffici e comandi di polizia), con particolare riguardo all'art. 13, in tema di "Comunicazione dei dati a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati";
- il Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), che all'art. 2 stabilisce che lo Stato, gli enti locali e le pubbliche amministrazioni assicurino *"la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale"*, prevedendo che, a tal fine, utilizzino *"le modalità più appropriate (...) al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* avuto particolare riguardo all'art. 15, commi 1 e 2 bis, recante *"Accordi fra pubbliche amministrazioni"*;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 (*"Regolamento generale sulla protezione dei dati"*)

CONSIDERATO

- che costituisce preminente interesse della "Regione" rafforzare azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche da conseguire anche attraverso la garanzia di più elevate soglie di deterrenza rispetto ai fenomeni illeciti;
- che il Corpo della Guardia di finanza, quale Forza di polizia economico-finanziaria, può fornire un importante contributo attraverso un'efficace azione, sul piano preventivo e repressivo, per la tutela della legalità dei processi di spesa;
- che il suddetto obiettivo può essere efficacemente perseguito promuovendo, nel quadro delle rispettive competenze, modalità di cooperazione che determinino specifici profili operativi delle verifiche effettuate per ciascun settore di intervento e contribuzione pubblica sui quali dispiegare le attività di verifica;

- che le attività di prevenzione e repressione delle violazioni, da parte della “Guardia di Finanza”, possono essere rafforzate attraverso la disponibilità delle informazioni detenute dalla “Regione”;
- opportuno stabilire principi e modalità volte ad assicurare il più proficuo scambio di informazioni, dati e comunicazioni che facilitino e aumentino la capacità di controllo in materia di spesa sanitaria e socio-sanitaria;
- l'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, il quale dispone che *“La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”*.

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini che seguono.

TITOLO I

(GENERALITÀ DELLA COLLABORAZIONE)

Art.1

(Ambito della collaborazione)

1. La "Regione" e la "Guardia di Finanza", in attuazione del quadro normativo vigente e delle rispettive attribuzioni, collaborano al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economici e finanziari della Regione in ordine a flussi di spesa sanitaria, socio-sanitaria e per investimenti in ambito sanitario, per i quali è già stato perfezionato l'iter di erogazione.
2. La collaborazione tra le parti è prestata con i criteri e le procedure previste dai rispettivi regolamenti, nel rispetto delle normative di riferimento e compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio e sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati al Corpo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante la "*Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione*", con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art.2

(Referenti per la collaborazione)

1. I referenti per l'attuazione del presente protocollo sono:
 - a. per la "Regione":
 - (1) sul piano programmatico, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto;
 - (2) sul piano operativo, il Direttore dell'Unità Organizzativa Procedure contabili della Direzione Risorse strumentali SSR;
 - b. per la "Guardia di Finanza":
 - (1) sul piano programmatico, il Comandante Regionale Veneto;
 - (2) sul piano operativo, il Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Veneto.
2. In ragione delle specifiche tematiche da trattare, i referenti potranno essere affiancati da altro personale.

TITOLO II

(AREE E PROCEDURE DI COLLABORAZIONE)

Art. 3

(Attività e modalità di collaborazione)

1. La collaborazione è finalizzata a garantire alla "Regione" e alla "Guardia di Finanza" uno scambio informativo in ordine a flussi di spesa per i quali è già stato perfezionato l'iter di erogazione e sussistono, sulla base di criteri selettivi individuati dalla "Regione", profili di rischio per il bilancio del settore sanitario e socio-sanitario pubblico.

2. In tale ambito, ai fini dello sviluppo delle proprie attività istituzionali:

a. La "Regione" comunica alla "Guardia di Finanza", in particolare, le informazioni, i dati e gli elementi, pervenuti o in suo possesso, di carattere economico finanziario che risultino di potenziale interesse ai fini dello svolgimento dei compiti d'Istituto.

Per i fatti che possono costituire violazioni tributarie, fornisce l'eventuale documentazione atta a provarli, ai sensi dell'art. 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Su richiesta, fornisce ogni informazione e dato relativi ai flussi di spesa sanitaria, socio-sanitaria e per investimenti in ambito sanitario;

b. la "Guardia di Finanza" effettua i controlli di competenza in ordine ai contesti segnalati dalla "Regione", con i criteri e le procedure previste dai propri regolamenti, nel rispetto delle normative di riferimento e compatibilmente con altre prioritarie esigenze di servizio.

Fermo restando il rispetto degli obblighi imposti dalla legge in caso di accertamento di fatti penalmente rilevanti e di ipotesi di responsabilità amministrativa per danni erariali da riferire alle competenti Autorità Giudiziarie, la "Guardia di Finanza" comunica alla "Regione" le risultanze delle attività eseguite.

Laddove emergano ipotesi di reato, la segnalazione è effettuata previo nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art.4
(Azioni Comuni)

La "Regione" e la "Guardia di Finanza" possono, di concerto, definire ed attuare, nell'esercizio e nel rispetto delle diverse competenze, azioni comuni finalizzate al contrasto delle irregolarità in materia di spesa sanitaria e socio-sanitaria, nonché forme particolari di collaborazione operativa che, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, consentano di massimizzare l'efficacia degli interventi, nei settori di entrambe le Amministrazioni.

TITOLO III
(DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE)

Art. 5
(Profili didattici e formativi)

1. La "Regione" e la "Guardia di Finanza" si impegnano a valutare lo sviluppo di iniziative dirette alla formazione ed alla specializzazione del personale impiegato nell'attività ispettiva di competenza, per favorire la circolazione della conoscenza in ordine alle casistiche più frequenti di errore, alle metodologie illecite e alle buone prassi di controllo.

Le iniziative dirette alla formazione saranno espletate compatibilmente con i Piani di formazione approvati dalle Parti in base ai rispettivi ordinamenti;

2. La "Regione" e la "Guardia di Finanza" possono:

- a. organizzare, presso le proprie sedi, incontri di studio o di ricerca, corsi e seminari e corsi di aggiornamento professionale per il rispettivo personale;
- b. costituire gruppi di lavoro, ai quali partecipano rappresentanti di entrambe le Istituzioni, allo scopo di elaborare analisi e approfondimenti specifici.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le attività oggetto del protocollo d'intesa devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

Art. 7

(Aspetti amministrativi e logistici)

La "Regione" può finanziare progetti specifici, al fine di potenziare le strutture operative e le dotazioni tecnologiche a supporto dell'attività della "Guardia di Finanza" nel peculiare settore.

Art. 8

(Sicurezza delle informazioni e privacy)

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto Legislativo 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018, del Decreto Legislativo 51/2018 e del D.P.R. 15/2018.
2. La "Regione" riveste il ruolo di titolare del trattamento dei dati presenti nei propri sistemi e, in quanto titolare del trattamento, ha reso noto, nell'informativa resa ai vari soggetti interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679, che i dati personali trattati dalla "Regione" saranno messi a disposizione di altri soggetti per l'assolvimento di obblighi di legge.
3. La "Guardia di Finanza" assume la qualità di ente fruitore rispetto ai dati di cui all'art. 3, c. 2, lett. a), comunicati/acquisiti dalla Regione ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 51/2018.
4. Ai fini esecutivi dell'accordo, i flussi informativi tra la "Regione" e la "Guardia di Finanza", in modalità telematica o cartacea, sono improntati al rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali, in aderenza alle misure tecnico-

organizzative, dettate dal Garante per la protezione dei dati personali in tema di trasmissione e/o accesso telematico sicuro alle informazioni oggetto di scambio per le rispettive finalità istituzionali dei soggetti pubblici.

Art. 9

(Rapporti con gli organi di informazione)

La "Regione e la "Guardia di Finanza" curano di comune accordo i rapporti con gli organi di informazione per la valorizzazione di quanto previsto nel protocollo, in ordine alle attività di collaborazione in materia di spesa sanitaria e socio-sanitaria.

Art. 10

(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

Il presente Protocollo:

- a. sostituisce integralmente il precedente protocollo d'intesa;
- b. ha validità fino al 30 giugno 2021 e può essere rinnovato solo espressamente;
- c. può essere risolto in qualunque momento in forma scritta da entrambe le parti;
- d. sarà sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990;
- e. può essere, altresì, integrato o modificato di comune accordo.

Venezia, lì


per la Guardia di Finanza
Il Comandante Regionale Veneto
Gen. D. Giovanni Mainolfi


per la Regione del Veneto
Il Presidente
Dott. Luca Zaia